

1550: Statuto della comunità di Sassello

A) Archivio Antico di Sassello, vol. I, anni 1381-1795. Il documento conservato presso l'Archivio Antico di Sassello non è l'originale, ma una copia eseguita dal notaio Simone de Bove, rogante dal 1585 al 1596, come si rileva da un'annotazione in calce al foglio che fa da copertina allo Statuto: *die 28 augusti hora... circa obiit Sebastianus de Bove frater meus*. Inoltre, sul frontespizio del foglio tre, si legge la sigla S.B.A., che potrebbe significare: *Simone Bovius auctor*.

Tale copia cartacea del secolo XVI, delle dimensioni di cm. 29x20, porta la traccia di una sua inserzione in qualche filza.

B) M. GARINO, *Statuto del 1550*, presso Archivio Antico di Sassello.

Copia dattilografata nel 1959. Tra le avvertenze di questo fascicolo, si legge che si tratta di una copia ricavata da un manoscritto estratto, a sua volta, nel 1920, dall'originale del documento, ad opera del segretario comunale Cesare Badano.

Quippe Saxelli populus cuius merum imperium et absolutam ditionem Doria preclara familia, iustitia et caritate, pene incredibili, per annos trecentos tenuit, prout etiam tenet et qui eiusdem premissu suos in hunc usque diem habuit leges et statuta quamvis exemplatorum incuria satis mendosa et obscura suasionibus et iusu virorum magnificorum et prestantissimorum dominorum Bartolomei, Ceve ac etiam Constantini, quamvis nondum adulti et adhuc sub tutela et degentis, eadem statuta corrigi et reformari et novum in hunc ordinem redigi curavit. Quae quidem sic redacta vobis antedictis dominis humiliter mittit vosque supplex rogat ac deprecatur ut ea legere, considerare ac, demum si quid in eis erratum non fuerit, comprobare dignemini mihique et successoribus meis imponere, quibus eidem populo iura redere contingerit, ne ab eorumdem statutorum dispositionibus recedamus, nisi forte iussis vestris expressis aliquando aliter duxeritis faciendum. Quos ut sospitet Iesus idem populus et ergo iugiter deprecamur.
Ex Castro Saxelli anno MDL

SUMMA OPERIS DIVISIO

Statutorum Saxelli dispositiones reformaturi quod bene Deus dignetur fortunare, non erit a re ut aliquo procedatur ordine si legum condendarum causas et origines altius repetenda eas ad tollenda, compexenda que inter homines dissidia et iniurias maxima ex parte positas esse duxerimus, quas quidem et si multimode oriri non negamus, pro huius tamen operis commodo, si eas a quattuor principiis et fontibus sua ut plurimum dicemus trahere primordia, forte non errabimus aut enim que nostra vel credimus vel credere simulamus ab alio petimus seu petenti cedere recusamus, aut aliena privata per culpam et non unquam per dolum deteriora redimus, aut in rem publicam et universos re et exemplo contra bonos mores delinquimus, aut in fortunas vel nomen seu personas hominum et aliquando, quod longe pessimum est, in Creatorem nostrum inhumaniter peccamus. Quattuor ergo in partibus satis commode videntur posse distingui, que dicenda sunt nobis quarum prima iuris reddendi et litium dirrimendarum decreta continebit; secunda poenas damnorum iniunget in alieno illatorum; tertia docebit ea que ad personas et res pertinent publicas; quarta impias hominum et manus et linguas coercebit. Primam igitur suis rubricis et ordine per capita subdistincta sic ordiemur.

I DEL TENER CORTE E DEI TEMPI FERIALE

Sia tenuto M. il podestà di Saxello, o qualunque altro magistrato che nel detto loco ministrerà giustizia, tener Corte ogni settimana due volte, et udir le cause al banco della ragione, et sia la Corte sospesa per quatro tempi del anno, cioè la Natività del Signore, dal dì di Santo Thoma Apostolo fino al giorno de la Epifania et nella Pasqua di Resurrectione con tutta settimana santa infino al ottava, et dalla festa de la Natività di Santo Gio Baptista nostro advocato, infino a quella della Assumptione della Beata Vergine Maria, et dalla Dedicazione di Santo Michele Archangelo, infino alla festa di Santo Martino Episcopo, le quali cose, però, non se habino a servir quando le litti, ancora che ordinarie et solemnie, saranno incomenzate manzi alle ferie ò che almeno davanti al magistrato sarà statta presentata la domanda, perché in questo caso vogliamo che si possino seguir et terminar, ma quelle cose che sumariamente et senza servir ordine giuridico si vogliano conoscer, possa M. il podestà nelle dette ferie ancora che prima non fossino incomenzate udirle e fornirle, se a lui piacerà et in arbitrio suo.

II DELLE PRIME CITAZIONI ET DEI DEBITI CONFESSI ET DELLE GIORNATE PROMESSE

Se alcuno sarà citato per uno delli messi della Corte a istanza di qual si voglia persona, per causa di qual si voglia litte o cagion civile, e non comparirà davanti a M. il podestà, sia condannato la prima volta in sei dinari et la seconda in doi soldi di Genoa, il quale se una solta volta sarà citato personalmente, per la prima et per la seconda citatione se intenda che vaglia per l'una et per l'altra, et se a niuna comparirà sia tenuto M. il podestà proceder contra di lui come se fisse convito, et costringerlo a pagar ogni somma la quale da lui che domanda sarà giurata che debbia avere, cioè fino alla somma di sette lire di Genoa et di più, secondo la qualità e la fama di colui che domanda, a giudizio di M. il podestà. Ma se quello che, come si è detto, sarà contumace sarà statto citato in scritto et non personalmente, possa infra sei giorni poi che li sarà fatta notitia dil giuramento tale, pagate le spese, purgare la sua contumacia.

Ma se colui che così sarà citato, comparirà o in tal modo si presenterà davanti al magistrato, se si presenterà, et inanzi alla contestatione della litte confesserà in giudicio se esser debitore di ciò che li è domandato, sie condannato a pagare infra otto giorni, nè per quella somma possa essere molestato finchè non sian passati, excetto se tale somma procedesse per conto di giornate le quali il debitore sia costretto a pagare prima che si parta di ragione, et similiter colui che le opere et le giornate sue prometerà et non sarà pronto al tempo ordinato a servir, sia costretto a pagar trei soldi di Genoa al patrone al quale haverà promesso le dette giornate.

III DEL MODO DIL PROCEDER ET DEL PEGNO DI BANDO ET DEL PASSAR DE LA ISTANZA

Habiam detto delle litti che di piccola somma per contumacia del citato o per la sua confessione si forniscono. Hora si ordina et statuisce che ogni lite o sia controversia che nascerà fra li homini di Saxello, et giongerà fino alla somma di cinque lire di Genoa, sia obbligato M. il podestà procedere per oblatione di libello o almeno di qualche domanda o richiesta nella quale così l'actore como al reo debbia statuire termini ad opponere, aprovare et allegare et anco a far le altre cose quali i litiganti bisognassino di consiglio iurista, o vero di scrittura tuti di otto giorni et poi, essendo richiesto per alcuna delle parti, li debbia

prorogare infimo in quindici giorni et non più, ma se la detta lite ò la sua estimatione sarà meno de cinque lire et sopra di essa non sarà instrumento, nè altra publica scrittura, non sia il detto M. il podestà obligato a servare le cose predette, ma statuiti i termini ad arbitrio suo, lo possa cognoscere et terminare come li parerà giusto et oportuno, delle quali tute controversie che si harano, come detto a muovere per qual si voglia persona, habbiamo statuito che ognuno delle parti debbia dar il pegno di bando, cioè il vinteno della quantità che si domanda nel libello, del qual pegno sia restituita la sua parte al vincitore, o in tuto o in vero alla rata della vittoria, et nel modo medesimo il perditore perda la sua, excetto che nelle cause che saranno decise per giuramento non vogliamo che si dia pegno alcuno di bando, le quali cause tute, M. il podestà sia tenuto di finir fra sei mesi, da esser numerati dal dì che sarà contestat la lite, salvo se avvenisse altrimenti per colpa ò volontà delle parti, ò se fosse stata domandata dilatione, che si dice deforis, la quale dilatione, se sarà stata concessa et il reo per i testimoni per li quali harà domandata, non proverà pienamente quelle cose per le quali harà ottenuta la detta dilatione, sia condannato a pagare al actore tute le spese fate nella litte, et da esser per M. il podestà legittimamente tassate

IV

DEL DARE LE SENTENTIE CON CONSIGLIO DI SAVIO

Benché già le antigue dispositioni delli statuti circa i consili di savii non paressino stendersi alle cause civili, nondimeno adesso habbiamo statuito e decretato che M. il podestà, in tute le cause così civili como criminali circa le cose che dispongono o disporanno li statuti de Saxello, possa, secondo la forma di quelli, dare le sue sentenze senza consilio di savio. Ma se tale cause fossino sopra cose che non si contenessino in diti statuti, ò in lo avenir non si conteniranno, al hora et in quel caso, essendo richiesto da una delle parti, non possa condannare in dar sentenza contra li homini ò vero habitatori di Saxello, senza consilio di savio, da esser preso alle spese di chi lo requirirà et ultimamente de chi perderà la lite.

V

DEL COMPROMETTERE LE LITI TRA PARENTI

Desiderando di estinguere, ò almeno diminuire, tute le liti fra li homini, et principalmente quelli che sono congiunti di sangue, habbiamo deliberato che sopra ogni lite ò cintroversia civile che naxerà tra parenti legittimi, in qual si voglia modo, secondo che dispongono i decreti, M. il podestà sia tenuto, richiedendolo una delle parti, costringere l'altra a fare compromisso in doi homini da bene, da esser nominati et eletti per le dette et recusando essa possa, et debba esso M. il podestà, per parte de chi recuserà et suo loco, elligere et nominare un homo da bene, i quali, così eletti et nominati, non possano tale carico recusare, ma siano tenuti fra il tempo statuito, ò che li statuirà M. il podestà, difinire et terminare la detta causa, sotto pena di diece soldi per ognun di loro et per ogni volta che contrafaranno, il qual tempo sia licito à M. il podestà prorogare una et più volte. Et se, a caso, i detti così eletti non si accordassino in giudicare, debbiano essi eletti ellegersi un terzo ò vero, recusando essi di ellegerlo, M. il podestà, et quanto per i detti così eletti, o per la maggior parte di loro, sarà giudicato, sian obligatte le dette parti ad osservare fermamente, nè tale sentenza possino anco essi arbitri ò vero arbitratori revocar à modo alcuno, alli quali per la loro mercede, la parte che perderà sia obligata a pagare soldi cinque fino in sessanta per ognun di loro in arbitrio dil magistrato, se il pretio o vero la estimatione della lita decisa sa loro sarà de lire vinti ò di di manco, ma se fusse di più somma alhora se li debbia pagare trei dinari per ogni lira; le quali cose tute non habbiano loco, nè si debbino osservare, se la parte che domanderà compromisso non l'harà fatto infra un mese dal dì della prima citatione fatta

al reo, ò vero prima che sia concluso in causa, se per ventura si concludesse inanti al detto mese; nè ancora habbiano loco, nè si servino, se, passato il termine del primo compromisso, si comprometterà et passerà il termine la seconda volta, perchè non vogliamo che niuno sia astretto al terzo compromisso. Ancora non vogliamo che le dette cose si osservino, nè che alcuno sia costretto a compromettersi nelle cause dove saranno testamenti, ò permutationi, ò divisioni per pubblici instrumenti, nè ancora nelle executioni delli instrumenti ò de debiti confessi, ò di poisse con testimoni, ò vero di sentenze difinitive.

VI DELLA EXECUTIONE DELL'INSTRUMENTI ET CONDANNE ET POLIZE O SIA POISSE

Se alcuno domanderà che si eseguisca instrumento fatto, o sia ricevuto per qual si voglia publico o notaro, per qual si voglia somma che debba havere per causa di affitto o di pigione, o di prestito, o di venditione, ò di qualche altro patto o contratto, et giurerà che veramente debbia havere ladetta somma et darà sicurtà di pagare il doppio di quella quantità che poi si trovasse essergli stata pagata della detta somma, ò che havesse in alcun modo remissa al suo debitore, sia tenuto M. il podestà mandare tal' instrumento ad essecutione per la somma richiesta, et costringere il debitore a pagare, se esso debitore fra detti giorni diece non opponerà cossa alcuna, ma se opponerà et infra il detto tempo darà sicurtà idonea di pagare ciò che sarà giudicato, ò di presentarsi personalmente, in questo caso et non altrimenti non debba essere molestato fino ad un mese, incomenzando dal dì che fu comandata la executione, infra il qual tempo il detto debitore ò molestato debbia le cosse che haverà opposte verificare in tuto; altrimenti tale oppositione sia nulla et sia reputata per nulla, et il detto tempo non possa essere prorogato da esso M. il podestà, se non per una sola volta et per otto giorni solamente, ma se di tal debito non apparesse instrumento, ma solamente condanna di qualche debito confesso, ò poliza con testimonii, M. il podestà, fattosi mostrar detta condanna ò poliza et fattosi pagare sei dinari per il bando, debbia costringere il debitore a pagare; le quali cosse tute se intenda che debbino avere loco et servarsi se l' instrumento non sarà più antico di dieci anni, et le condanne et polize de cinque; ma se qual si voglia instrumenti, per virtù dei quali alcuno pretenda dover havere da qualche persona di Saxello, saranno fatti da diece anni indietro et il creditor li harà tenuti aculti et per il detto tempo tacendo non harà domandato il debito, et questo nel medesimo accaderà nelle condanne ò debiti confessi, ò polize, ò acuse, ò estimi, ò sia danni campestri che saranno fatti prima cinque anni, non solamente si possino exequire nel modo sopraditto, ma siano tute cosse et nulle et di niun momento et sopra di esse non debba M. il podestà indire alcuna persona; excetto si fussino instrumenti tottali alli quali, per le cosse che si son dette, non vogliamo che si faccia preiuditio alcuno, et excetto ancora che il tempo delli detti diece anni non debbia ni possa correre ni trapassar alli pupilli, ni alli prigionieri, ni alli absenti, ma si numerino detti anni escluso il tempo che staranno in alcuno delli detti statti. Et per che le cose sopradette sono ordinate contra quelli che volessino riscoter più volte un medesimo debito et ancora resistere alla malitia loro, si è statuito che se alcun creditore intieramente del suo credito satisfato non vorrà, ò poliza, ò condanna, ò altra carta in virtù della quale potesse domandar un'altra volta al suo debitore, ò vero cassare li instrumenti, ò farli quitanza senza giusta e ragionevole causa, sia per M. il podestà mulctato in cinque soldi per ogni giorno che di tal cosse gli sarà fatto querella, il quale creditore, se negherà di esser stato pagatto et il debitore proverà fra diece giorni il contrario, sia condannato in diece soldi et a pagare al debitore il doppio della quantità pagata.

VII DEI PRECEPTI PENALI ET DEL DARE IN PAGAMENTO

Poi che i debitori, per la confessione loro o contumacia, ò per sentenza data, ò per essecutione espedita, ò in qual si voglia altro modo, saranno in causa civile convenuti, deliberiamo che nel costringerli a pagar prima che si venga ad altro rimedio nè di ragion nè di fatto, M. il podestà li debbia cominar con doi comandi, cioè il primo con pena di doi soldi il primo giorno, et il secondo con pena di trei soldi, et seguente giorno la quale somma di pene; et in simili executioni et ancora ne li bandi et pene spettanti alla corte, non possa nel exigerle M. il podestà passar, intendendo che tali comandi sui debbino fare in persona di quelli che si potranno trovare et non trovandosi si debbino fare in scritto alle case, ò vero familie loro, ò veramente per publico proclama se non havessino habitato in Saxello, li quali così nominati, se si offeriranno pagare il debito di grano, ò di castagne, ò di sale, i creditori siano obbligati accettare tali pagamenti al prezo che dette robe si venderano à numerato in Saxello; ma se non si cureranno di pagare et il debito non passerà la somma di soldi quaranta, si venghi a fargli pigliar i pegni et fargli vendere in calegha fino al intiero pagamento del debito et delle spese; et se la somma del debito sarà più che di soldi quaranta, al hora, di ordine di M. il podestà, per li estimatori del comune, siano dati in pagamento al creditore tanti beni mobilli del suo debitore per la somma del debito, a ragion de due trei et per le spese, excetto i panni dil letto et de vesti et le armi nelle quali cose non si possa far il pagamento, senza il consenso del debitore; i quali beni così dati in pagamento, possa il debitore redimere et dal creditore li debbino essere restituiti, se infra un mese gli pagherà il debito con le spese; ma i pegni, come si è detto, presi et caleghati et anco gli altri pegni venduti per li messi in publica calegha, secondo la usanza possa il debitore redimere da chi li harà comprati, se infra quindici giorni, oltre al prezo gli pagherà un denaro per ogni soldo, sempre intendendo così in simili pegni come in tuti i beni dati in pagamento; che, essendo restituiti pegiorati, colui che così li restituirà, debbia pagare taldanno al redemptore, sommamriamente a giuditio de homini da bene et intendendo ancora che l'oro et l'argento, il stagno, il ramo et qual si voglia pegno di metallo, non possa essere venduto in calegha per minore prezo di quello che si venderia per oro, ò argento, ò metallo rotto; ma se il debitore non haverà tanti beni mobili per far il detto pagamento, al hora et in quel caso, d'ordine di M. il podestà, come di sopra siano dati al creditore tanti beni stabili del debitore a ragion de trei quatro, i quali beni debbiano al debitore esser dal creditore restituiti se gli pagherà il debito con le spese infra uno anno et un giorno, dal dì che l'estimo sarà statto fatto, et i fruti de diti beni debbiano tra loro dividersi alla rata di poi; le quali cose si debbino in ogni estimo servare, ò vero in ogni pagamento, excetto in quelli che fussino per cagion di resti, tutione di dote di dona, ò sia ne i beni di suo marito morto o del padre di suo marito, per che vogliamo che in detti casi i debiti siano estimati di cinque sei et che li heredi dil marito ò del socero possano rehaverli per doi anni avvenire, come si è detto sopra, salvo che i fruti imposti siano della dona.

VIII DE I SAXIMENTI ET DETENTIONI PERSONALI

Si è proveduto contra quei debitori che possedono beni mobilli ò immobili per il debito loro. Hora si ha da provedere contra quelli a i qualli non si trova beni immobili expediti et non hano anco mobilli, ò vero che giustamente si teme che li consumino ò li ascondino, ò li portino altrove, et perciò deliberiamo che, se M. il podestà harà fatto saxire alcuni beni ad istanza de alcuna persona, debbia tali beni far dare alla detta persona, se il debitore o patrone della cosa saxita non opponerà fra diece giorni alcuna cosa, et se colui appresso del quale detti beni saranno saxiti gli restituisse al patrone, ò vero in altro modo ne disponesse senza

espressa licentia di M. il podestà, sia da lui constretto, dopo otto giorni a pagare a colui ad istanza del quale sarà stato fatto il saximento, quanto apparerà che il patrone della cosa saxita gli sia debitore, et più sia condannato in soldi quaranta; li quali saximenti anco poi saranno fatti, M. il podestà sia tenuto revocare et relasciare sempre ne i casi et per le quatro cause infra scrite: la prima, se colui al quale sarà stato concesso il saximento non presenterà il pegno di bando a M. il podestà fra trei giorni; la seconda, se il medesimo sopra il suo credito et sue ragioni non comenciarà il giuditio fra un mese; la terza, se quando il debito sarà più di uno scuto et non altramente si trovarà che il debitore, ò vero patrone della cosa saxita che sia di Saxello, posseda tanti beni de i quali non si debbia temere, como di sopra, che siasi consumati ò translati per la somma del debito; la quarta, quando il debitore predetto darà bona sicurtà di pagar quando sarà giudicato. Ma se alcun debitore, il quale non abbia da pagare, ò si teme che non ne abbia, sarà giurato per sospetto dal suo creditore, al hora M. il podestà sia tenuto a farlo pigliare et incarcerare et non relasciarlo infimo a tanto che non habbia pagato, ò almeno che non habbia dato idonea sicurtà di pagar, excetto se si trovasse che il detto creditore mancasse per un giorno intiero di portare a tale incarcerato, ogni di, una pinta d'acqua, fino a otto giorni, et una lira e mezza di pane, et passati otto giorni una lira solamente, nei quali casi, M. il podestà sia obbligato reslasciarlo liberamente.

IX

DEL MINISTRAR GIUSTIZIA PER LI FROSTIERI ET CONTRA LI FROSTIERI

Statuiamo et, secondo il comandamento delli magnifici signori nostri, deliberiamo che ad ogni frostiero creditore delli homini di Saxello, M. il podestà debbia ministrare sumaria ragione, excetto se per digni rispetti li paresse più tosto di ministrarla in quel modo che dal giudice di detto frostiero è solita essere ministrata alli homini di Saxello; le quali cose habbiano loco in esso frostiero principale, ma non se per lui comparisse alcun di Saxello, ò vero se a lui fossino statte cedute le ragioni da persona di Saxello, perché se alcun comparirà como procuratore di esso frostiero contro alcuno pur di Saxello, sarà punito in doi soldi e mezo. Ma se tale di Saxello havesse comprato le ragioni del frostiero, ò vero in altro modo acquistate, sie statuito che tali ragioni siano casse et invalide, et che non debbia sopra di esse da M. il podestà esser udito anzi che sia punito in trenta soldi, ogni volta che vorrà usare dette ragioni, nè possa al detto frostiero che le harà cedute, ò vero altro frostiero, retrocederle, salvo volontà di esso M. il podestà; ma se alcun di Saxello vebderà, ò in altro modo cederà sue ragioni ad alcun frostiero contra alcun pur di Saxello, al hora M. il podestà gli sia tolta pena de cinque lire inremisibilmente et così esso como il frostiero che le harà acquistate cadeno delle ditte ragioni, di modo che niun di loro sopra di esse poss esser udito in lo avenire. Ma se, al incontro, alcuno di Saxello troverà su la fine di Saxello alcuno frostiero suo debitore, ò sicurtà del suo debitore, ò vero per il quale tale di Saxello sia stato sicurtà e non sia stato da lui servato senza danno, sia licito ad esso di Saxello far detenire et arestare tale frostiero per alcun de li ministri della corte, così la sua persona come i suoi beni, e per saxiti deponerle appresso de qualche persona infimo al intiero suo pagamento anco senza licentia di M. il podestà, quando in quel punto non se ne potesse haver copia, et si temesse della fuga del debitore, purchè, et non altramente, ne gli faccia subito notitia et che seguiti la sua ordinatione.

X

DELLE APPELLATIONI

Se alcuno, sentendosi gravato da qualche sentenza data contra di lui da M. il podestà ò da suo giudice, ad esso M. il podestà si apellerà ò vero alli magnifici signori, non li sia admissa la sua appellatione se non la farà infra diece giorni dal dì che li sarà statta intimata la

sentenza, et se essendo richiesto dalla parte non giurerà che non ha fatta tale appellatione per dar dilatione, et ancora se non darà idonea sicurtà di pagare le spese che si faranno in detta appellatione, in caso che resti perditore, et se la sicurtà non giurerà di pagare dette spese à bona fide poi che da M. il podestà saranno tassate; fra le quali spese debbia il perditore pagare al vincitore quaranta soldi per lo interesse dil viaggio, cioè quando gli converrà andare dinanzi alli magnifici signori in Genoa o nelle ville loro, la quale appellatione, se non sarà proseguita infra quarantacinque giorni, non si possa più proseguire, ma la sentenza passi in *rem iudicatam* et si debba esequire ad ogni richiesta della parte. Ma se alcuno si appellerà da qualche condennatione cheli avesse fatta M. il podestà, esso sia tenuto ad admettere tale appellatione et farli copia dii processo et delli atti et facendo altrimenti la detta condennatione rimanga nulla, massimamente se passasse la forma delli statuti.

XI
CHE LI SAXELLESII NON DEBBIANO COMPARIRE
DINANZI ALLI ALTRI GIUDICI

Non ardisca alcuno, ò nato ò habitato in Saxello, fuori della corte di detto loco comparire dinanzi ad alcuno giudice frostiero, contra alcuna persona di Saxello, ò che sia in Saxello, ò sia per causa di qual si voglia somma che dovesse havere, ò sia per qualche altra causa che si possa dire ne immaginare, excetto se fusse per interesse delli magnifici signori, ò vero se il debitore su la giurisdicione di Saxello non possedesse beni sopra i quali il creditore non si potesse pagare, et questo sotto pena di dodeci lire e meza per ciascheduno et ciascheduna volta che sarà contrafatto, la quale pena, se M. il podestà non potesse rescoderla altrimenti, sia tenuto bandire tale contrafaciente da tuto il dominio di Saxello, dal quale bando non possa in alcun modo esser liberato che prima non paghi la ditta pena.

XII
CONTRA QUELLI CHE ALIENANO PER FRAUDARE I LORO CREDITORI

Se alcuno il quale sia debitore de alcun di Saxello, ò che ivi habiti, obliherà, venderà, ò in altro modo alienerà suoi beni maliciosamente, acciò che il suo creditore non si possa pagare sopra di detti beni, sia obligato M. il podestà da costui ogni volta pigliare cinquanta soldi di pena inremisibilmente, et altri tanti da colui che nel detto modo harà comprato, ò in altro acquistato.

XIII
CONTRA LI OCCUPATORI DELLE POSSESSIONI D'ALTRI

Chi di sua propria autorità occuperà le possessioni d'altri, la quale sia di prezzo di più di tre lire, et come sua la vorrà occupare et tenere, sia condannato in soldi quaranta et sia constretto a restituirla a colui che ne sarà statto spogliato.

XIV
DE SUCCESSIONI DELLE DONE

Non possa alcuna dona che sia statta dottata dal padre ò da l'avo paterno, ò da suoi fratelli, ò dai figli di fratelli, succedere con li fratelli, ò con i figlioli di fatelli, dove non sia testamento, nelli beni paterni, ò fraterni, ò dei figli delli fratelli. Ma solamente habbino la dote loro che gli saranno statte costituite, ò gli costituiranno gli fratelli, ò gli nepoti. Ma dove non siano fratelli o nepoti maschi, possano succedere con le sorelle, computando però le date che

haranno, et M. il podestà sarà in ogni tempo sia obligato a ributtare et non axcoltare alcuna dona che pretendesse altrimenti, ò alcuno che dependese da lei; et debbia il presente decreto inviolabilmente osservare et i suoi successori debbino giurare di osservarlo, nè mai si possa in alcun tempo cancellare ni mutare.

XV DEL ROMPERE LE VENDITIONI

Deliberiamo che le venditioni, in qual si voglia modo fatte, fra li homini et habitatori di Saxello, così di cosa mobile come immobile, et così di grande como di piccolo pretio, si possa rompere et annullare così dal venditore come dal compratore, se colui il quale se pentirà di loro pagherà sei dinari per lira del detto pretio infra otto giorni dopo la detta venditione a colui il quale non si sarà pentito et ancora se sopra detta venditione non sarà statto fatto instrumento, nè sarà statto exborsato fra loro alcun dinaro.

XVI DELLE SOCIDE O COMPAGNIE DI BESTIE

Siano obligati i pastori o guardiani di bestie di Saxello, ò abitanti in detto loco, alli quali sarà data in socida ò in guardia alcuna o più bestie di qual si voglia sorte, se ne perderà una o più, ò per qualche caso perirano, siano obligati di tal perdita, ò caso dar prove ò veri inditij fra doi mesi dopo il danno seguito, altrimenti possano essere astretti a pagare il pretio di dette bestie al patrone loro, a giuditio di homini dabene, da esser eletti dalle parti; i quali pastori ò guardiani, se venderano, ò in altro modo alienerano alcuna di esse bestie contra volontà ò senza saputa dil patrone, si debbia contra di loro procedere criminalmente.

XVII DELLE MERCANTIE DATE IN VETURA O VERO IN GUARDIA

Se alcuna persona ò nata ò habitata in Saxello, alla quale gli sia data qualche roba ò mercantia portar a vetura, ò vero lasciata apresso di lei, ò in qual si voglia raccomandata, detta roba ò mercantia venderà, ò impegnerà, ò in altro modo alienerà ò consumerà, sia costretto a pagare sommariamente et expeditamente il pretio di detta mercantia o roba al patrone, secondo il giuramento di esso patrone, insieme con ogni danno et interesse che per questo havesse patito; et oltra a questo, sia rinchiuso nella prigione della torre per quindici giorni et non sia poi relasciato che prima non sia multato in vinti soldi, salvo se il mulatero non potesse essere pagato delle sue veture, nel qual caso, poi che le harà domandate una volta al patrone, ò vero à colui al quale doveva consignare dette robe, gli sia licito impegnarle per la somma delle dette veture.

XVIII DEL RECUPERARE LE COSE VENDUTE DAI PARENTI O CONFINI

Se sarà venduta alcuna cosa immobile et i parenti del venditore, ò vero quelli saranno confini alla cosa venduta, la vorranno ricuperare dal compratore, et infra sei mesi dal dì che sarà publica voce e fama di tal venditione gli offeriranno il pretio et ne i modi medesimi per il quale sarà stata venduta, sia costretto il compratore à cederla et revenderla al più proximo parente del venditore, di linea paterna fino in quarto grado, con che se in detta cosa havesse fatto alcuno melioramento che gli sia da lui pagatto à giuditio di homini da bene. Et se alcuno di linea paterna non offerirà tal pretio como sie detto, si debbia fare il medesimo a

chi l'offerisse di linea materna; et se questi ancora non l'offerissero, allora, ne i modi che si son detti debbia retrovendersi a chi l'offerisse et fusse più confine ad essa cosa venduta; et se li parenti che l'offerissoni si trovassino pari di grado, ò vero confini pari di misura, in tali casi sia retrovenduta a chi li offerirà prima et tentirà di ridimerla; et fra il redimente et il retrovendente si debbia i fruti de l'anno divider per rata dil tempo; et se nelle predette cose si dubitasse d'alcuna fraude, debbia ciascuno di loro, ad istanza d'altro, esser costretto da M. il podestà ad esprimere la verità con giuramento.

XIX DELLI CAMPARI ET LORO ELLECTIONE

Sia tenuto M. il podestà di Saxello ellegere li campari di volontà dil consillio et dargli giuramento, tocate corporalmente le scritte, che bene et diligentementi cercherano tuti i lochi e possessioni sogette alla corte di Saxello et tute le persone o bestie che in esse troverano à far danno o rubare, accuserano fedelmente et senza fraude, remoto odio, amore, timore, pretio, preghiera, guadagno et danno, così suo come d'altri, et che le dette accuse farano scrivere dal scrivano del comune nel cartulario della corte di Saxello; et che à niuna persona farano notitia de qual parte della fine voglijno andare a cercare, et che da niuna persona piglierano prezo, nè dono alcuno, da sè nè per mezo d'altri per conto di detta camparia; i quali, ò se alcuni di loro contrafarà, sia condannato in soldi trenta per ciascheduno et sia remoto dall'uffitio di detta camparia et sia tolta la medesima pena ad ogni persona che con doni ò premij et ogni volta che havesse tentato di corompere li detti campari ò alcuni di loro, la mettà della quale guadagni colui che acuserà, et se alcuno camparo taglierà, ò venderà, ò porterà via qualche calze, ò sia pedale di arboro, sia condannato nella medesima pena di soldi trenta, et piglijando più d'un fassio di legne il giorno, paghi la pena et sia remosso dal offitio; et sian tenuti essi campari paghar del loro proprio tutti li danni che sarano fatti, se non troverano li dannificanti. Alli quali campari et ancora alle guardie private si adhibisca piena fede et giurando loro non sia udito alcuno il quale opponesse ò contradicesse in qual si voglia modo alle querelle et accuse loro, excetto se si potesse deffender legittimamente. Ma le persone di Saxello private, ò che vi habitano, delli danni a loro fatti nelle sue terre et possessioni siano solamente credute per suo giuramento, fino alla somma di trenta soldi, quanto che per la pena che nelli statuti non fusse maggiore per una sola transgressione, per che non vogliamo che a quelle che sono maggiori si fatia pregiuditio; ma per la emenda, ò vero danno, gli sia creduto di ogni somma estimata et dalle spese et oltre alle predette somme si debbia provare del danno; et se alcuno acussasse o havesse acussato falsamente, sia condannato oltra la pena del pergiurio, nel doppio della valuta della acussa da essere applicato alla corte et nel doppio della valuta del danno, da esser applicato allo accusatore.

XX DE I DANNI DE GLI HORTI

Chi piglierà ne gli horti d'altri hortaglia contra la volontà dil patrone, paghi tre soldi di pena essendo di giorno, et soldi trenta essendo di notte, et altro tanto per la emenda, ò sia danno, et ogni bestia trovata nel horto d'altri, paghi dui soldi e mezo et altro tanto per la emenda, e ciò fino in diece bestie; ma se passeranno questo numero paghi cinque soldi et altritanti per la emenda, le quali cose non se intendino haver loco nelli horti che no sarano chiusi, ò sia chiusi verso la via et sarano apresso la via predetta, per ciò che le bestie che in essi si troverano non pagheranno alcuna pena, excetto il porco, il patrone del quale pagherà tre dinari per ogni volta et altro tanto per la emenda. Le quali emende tute che si son dette, siano obligati a pagar li dannificanti se il danno non sarà magior, ma se fusse magior sian

tenuti à pagarlo tanto quanto sarà estimato, et questo se intenda non solamenti ne i danni de gli horti, ma in tuti gli altri danni di qual si voglia sorte di quali si farà mentione in tuti i capitoli subsequenti, ne li quali capitoli questo sia et se habbia per expresso. Et perchè intravien spesso che, per colpa de quelli che hanno le possessioni presso alle vie, nè si curano di chiuderle, gli altri sono dannificati, massimamente i lochi che di soto dirano per vero esser più frequenti. Deliberiamo che, a richiesta di qual si voglia persona che ne patisse danno, i soprastanti delle vie possano et debbiano constringere i vicini delle infrascritte vie à chiudere diverse esse vie con penali comandamenti di cinque soldi per ogni giorno che mancherano di chiuder, fino in quatro comandamenti, dimodoche in tuto non passino vinti soldi per ogni contrafaciente il quale, ò li qualli, non chiudendo, siano ancora tenuti, oltre alla detta pena, à pagare ogni danno che alcuno patisse per tal colpa loro di non chiudere; i quali soprastanti, se così come di sopra, non curerano far chiudere, sian tenuti a pagare detti danni, le vie delle quali se intendono le cose predette sono cioè: dalla casina delli heredi dil quondam Simonino Ramognino fino in capo della contrada dil Piano, computata la via che di Soreirolo che monta alla Bastia et quella che dalla Bastia descende alla fontana che è disotto al castello, ancora dal ponte di Santo Sebastiano fino al ponte di Prugiola, computata al via dil Rizello che monta pure alla Bastia et l'altra che va a Santo Giovanni, fin dove si può andare in l'Vhei¹. Le quali cose anco si debbian servare in la villa et nel Pale et nelle altre contrade, in quelli lochi dove è solito di essere chiosso, ò sia chiuso. Et a ciò che queste et tute le altre chiusure ò chiodiagie durino longamente, deliberiamo che chi taglierà, guasterà, ò porterà via le chiodiagie d'altri, paghi doi soldi e mezo et altritanti per la emenda et più tanto quanto il danno fusse maggiore.

XXI DE I DANNI DELLE VIGNE

Statuiamo che ogni persona, la quale darà danno nelle vigne d'altri, paghi sei soldi di pena et altrettanto di emenda; et ogni bestia grossa et anco la capra paghi dui soldi di pena et altrettanto di emenda; le altre bestie minute un soldo di pena et altrettanto di emenda per ognuna di loro; le quali cose habbino loco nelle terre dove sia pocha vigna, ma dove ve ne sia tanta in una tenuta et di un solo patrone, che verosimilmente vi nasca ò possa nascere quatro mezarole di vino, ò vero essendo la vigna piccola che questo frutto se ne possa sperare quando sarà grande, in tal caso i patroni delle bestie grosse et delle capre paghino trei soldi per pena et altritanti per la emenda, et quelli delle minute un soldo e mezo; le quali somme tute se duplicheranno se il danno fusse fatto di notte; et anco cresceranno fino in trenta soldi se i guardiani delle bestie lo facessino volontariamente.

XXII DE I DANNI DEI FRUTI

Se alcuna persona mangierà delle frutte d'altri, contra la volontà dil patrone del'arboro, paghi la pena di sei dinari et dui soldi e mezo; se porterà via detti fruti et di notte facendo alcuna di queste cose, paghi soldi trenta et altri trenta chi sbattesse ditti fruti et vi mandasse i porci sotto a mangiarli; i quali porci se ne mangierano la gianda d'altri pagherano sei dinari per ognuna di loro, et tre dinari le pecore et le capre et altro tanto per la emenda; et chi coglierà la gianda d'altri sarà condannato in dieci soldi. Ma se alcuno taglierà, scalverà o guasterà una pianta d'arbor di fruta, ò sia frutifera, così salvaticha come domestica, paghi diece soldi di pena, et essendo guasta dalle bestie, paghi quanto parerà alli estimatori et

¹Si chiama tuttora 'l'Vhei', la località lungo la strada di Palo, compresa tra la prima e la seconda curva

quanto in ogni caso sopradetto sie detto; se intenda che habbi a pagare altro tanto per la emenda.

XXIII DE I DANNI DELLE CASTAGNE

Statuiamo che ogni persona, la quale contra la volontà dil patrone, coglierà ne i castagneti d'altri più di un pugno di castagne, paghi vinti soldi di pena, et al tempo delle castagne, romperà ò sbaterà i rami di castagne, che paghi cinque soldi, et chi menerà porci nelli castagneti dalla festa di Santo Matheo, fino a quella di Santo Andrea, paghi sei dinari per porco et per ogni volta, et due dinari per pecora o capra fino al numero di vinti et da vinti in su soldi sette e mezo, et per ognuna bestia d'altra sorte paghi trei dinari, et dalla festa di Santo Andrea fino a Pasqua, doi dinari per porco in quelli castagnetti che non saranno colti nè raspatti; ma se dalle calende di magio fino alla festa di Santo Matheo alcuna bestia bovina et le capre per tuto l'anno intiero saran menate nelli inseri, ò sia stollati, ò dove si allevano arbori novelli di castagne, paghino sei dinari per ogni bestia et ogni volta; ma chi taglierà, estirperà ò scalverà un arboro di castagne d'altri, sia condannato in soldi sessanta per ciaschuno et per ciaschuna volta et in soldi vinti chi sneiderà, ò scorzerà, o bruserà un arboro domestico di castagna in modo che secchi, et questo intenda anche delle salvatiche, quando la acusa sarà fatta di ordine dil patrone dell'arboro et ne altrimenti, intendendo che in ogni caso quanto è la pena è altro tanto per la emenda a colui che harà patito il danno. Et ogni homo, per suo giuramento, sia tenuto accusar à M. il podestà quelli che taglierano ò scalverano como si è detto.

XXIV DE I DANNI DEI SEMINATI ET DELLE MESSE

Deliberiamo che ogni et qual si voglia persona la qual intrerà ne i seminati fino a mezo il mese d'aprille, paghi sei dinari di pena, et da indi fino a tanto che saranno recolti, che ne paghi dodici. Et se piglierà tanti legumi d'altri quanto si pò tener in una mano, che paghi sei dinari et pigliandone più, che ne paghi deciotto et che il patrone d'ogni bestia grossa et d'ogni porco trovato ne i seminati inanzi alle calende di aprille, paghi sei dinari per ogni volta, et da indi fino che le biade siano portate fora delli campi, che paghi nove dinari; ma i patroni delle pecore et delle capre, paghino trei dinari per ogni bestia et per ogni volta, et se alcuna delle dette bestie sarà trovata nelli seminati con la guardia ò vero di notte, la pena in ognuno di detti casi si debbia duplicare, excetto se tali bestie fussero menate di notte ne i seminati studiosamente, et come si dice à posta, nel qual caso i lor patroni habbino a pagare trenta soldi per ogni bestia; ma i patroni delle oche delle quali darano danno ne i seminati, per ognuna paghino trenta denari, et quanto in ogni caso sie detto della pena se intenda che altro tanto paghi per la emenda al dannificato. Et perché spesso intraviene che il danno è magio delle dette somme, et i dannificati voglino più tosto far estimarlo, ordiniamo, se alcuna persona sarà condannata a pagare alcun danno, ò sia estimo di grano ò d'altra biada, ò di qual si voglia semenza o legume, che non siano costrette à pagar inanzi che tali semenze sian mature, excetto le spese; i quali danni estimati siano obbligati gli estimatori à rivedere per tuto il meise di magio seguente et sminuirli ò crescerli secondo la loro conoscenza, se per una delle parti saranno richieste.

XXV DE I DANNI DE I PRATI ET DEL FIENO

Statuiamo che ogni persona la quale intrerà ne i prati d'altri per recoger fieno da poi che sarà secato fino che sarà portato via, paghi un soldo di pena per ogni volta, et diece soldi se del detto fieno porterà via senza licentia dil patrone et soldi vinti se questo facesse di notte; ma chi segherà erba ne i prati d'altri, pagherà un soldo di pena, et dui soldi et mezo tante volte quando, amonito dal camparo, non harà mancato di seghare detta erba; et chi piglierà erba in qualche cassina contra la volontà dil patrone, paghi trenta soldi di pena, et uno scuto pigliandola di notte, et emendi lo danno et oltre a questo, se le dette cose conterà legittimamente se li proceda contra como di furto, excetto se alcuno, ò per mal tempo, ò per altra necessita, fosse constretto meter qualche sua bestia in qualche cassina et ne facesse notitia al patrone infra vinti quatro hore, quel caso non sia tenuto pagare se non il danno dato ad esso patrone del feno. Ma se un bò, ò vero altra bestia grossa sarà trovata ne i prati dalli 25 marzo fino alli 15 di agosto, paghi la pena di sei dinari essendo di giorno, et il doppio essendo presente il guardiano, ma essendovi posta di notte studiosamente, paghi trenta soldi; le altre bestie, excetto il porco, paghino dui dinari per ciaschuna, et il doppio essendo di notte, la qual cosa negli agnelli non habbia loco, se non dopo le calende di magio, et excetto anco l'ocha, il patrone della quale paghi un dinaro dal primo d'aprille fino al primo d'ottobre; ma se il porco sarà trovato ne i prati d'altri dalla festa di Santo Michelle fino al principio di marzo, il suo patrone paghi di pena tre dinari, et da indi fino a Santo Michelle sei dinari, la qual pena s' il porco sarà senza guardia, ò vero se fusse di notte, si debbia duplicare; le quali cose tute habbino loco, excetto se alcuno, non havendo la sua possessione apresso alla via, passerà per i prati d'altri che sian seghatti, con i bovi gionti ò con leza, ò con muli, ò altre bestie per condurre il suo fieno ò le sue messe; la qual cosa gli sia licita à far principio di giugno fino a mezo il mese di settembre, ma, facendolo, prima paghi ogni volta un soldo è mezo per ogni paro di bovi, et un soldo per ogni altra bestia et altrettanto per la emenda; il che per espresso et replicato in ciascheduno delli sopradetti casi, et quando accaderà che i danni di fieno et di strame sarano estimati, non vogliamo che il dannificatore possa essere astretto a consignare è restituire tale strame al dannificato, se non in quel medesimo loco dove sarà statto fatto il danno, è vero se ci fusse qualche altro comodo alli prati, sempre intendendo che tali danni, passato mezo agosto, non si possino poi estimare.

XXVI DEL NON PASSARE PER LE POSSESSIONI D'ALTRI

Se alcuno passerà, da qual si voglia tempo dell'anno per i campi, è prati, è vigne d'altri, et sarà acusato di ordine dil patrone della possessione per la qual sarà passato et non altrimenti, passando solo con la persona, paghi un soldo per ogni volta et doi soldi passandovi con bestia da basto, è con bovi gionti; non derogando tal materia à quanto sopra sie disposto nel capitolo precedente.

XXVII DE I DANNI D'ARBORI SALVATICHI ET LEGNAMI

Se alcuno taglierà è porterà via un arbore di qual si voglia sorte salvaticha, paghi cinque soldi di pena et altrettanto per la emenda; et chi scalverà rovere ò quercia, ò cerro, ò verna, senza licentia dil patrone, paghi tre dinari di pena per ogni ramo, et altritanti per la emenda; et chi piglierà legne d'altri tagliate, ò atterrate, ò adunate, contra la volontà dil patrone, paghi diece soldi di pena per ogni leza ò baroza et tre soldi per ogni bestia carica, et un soldo per ogni fassio, et altrettanto in ogni caso per la emenda.

XXVIII
DEL NON LAVORAR IN LA CONTRADA DI DEIVA

Statuiamo che niuna persona debbia, ni presuma lavorar nella contrada, ò sia boxhi di Deiva, cioè per far legnami da mercantia, sotto pena di vinti soldi per ciaschaduno et ciaschaduna volta, tagliando fino in sei rover ò arboro, ma ben gli sia licito tagliar in li detti boschi per uso suo per reparar sue case et cassine.

XXVIII
DI NON PIGLIAR LE PIETRE D'ALTRI

Chi piglierà le pietre d'altri, nelle murate d'altri, ò in altro modo, ravanate contra la volontà dil patrone, con la persona solla paghi sei dinari per ogni volta, et un soldo e mezo per ogni bestia carica, et dui soldi e mezo per ogni paro de bovi et altrettanto per la emenda in ogni caso.

XXX
DE NON APRIR LE CASSINE D'ALTRI ET NON VI METER I PORCI DENTRO

Chi aprirà le cassine d'altri, che sian serrate con chiave ò con stangha, contra la volontà dil patrone, caschi in pena di diece soldi; et chi in esse metterà, ò serrerà, ò faccia meter uno o più porci, paghi la medesima pena, et nel'uno et l'altro caso altrettanto per la emenda.

XXXI
DEL NON IMPACIARSI NELLE COSE DI BANDITI

Habbiamo deliberato che ogni persona di Saxello, la quale, di sua propria autorità, se impacierà nelle cose di banditi, caschi in pena di diece soldi, per ogni volta che di questo M. il podestà harà notitia, excetto se tagliasse herba di qualche bandito, et altrettanto paghi per la emenda; et più se più fusse il danno, sì come si è detto che se intenda in ogni capitolo et in ogni caso detto di sopra.

XXXII
CHE I FAMIGLI PAGHINO LE PENE ET PASTORI ET NON I PATRONI

Statuiamo che ogni famiglio, ò bovaro, ò pastore, ò guardiano di bestie pagatto, il quale caderà in qualche pena, sia tenuto a pagar esso detta pena et non il suo patrone, la quale pena, se M. il podestà non potesse riscuotere, sia tenuto a bandirlo; et sì gli altri da i quali non potesse riscuotere le pene.

XXXIII
DI M. IL PODESTA' ET SUOI VICARIJ

Statuiamo che M. il podestà debbia honorevolmente esercitare l'offitio suo et che davanti a lui niuno presuma dir parole brute, ne dishoneste, sotto pena di un soldo per ogni volta, non remote le altre pene che di tal materia si contenghano in altri capitoli, alli quali, per le cose predette, non vogliamo che sia derogato; et che niuno ancora ardisca, in corte dinanzi a lui, parlar per altre persone senza procura, se prima non ha licentia da lui, sotto pena di sei dinari per ogni volta: Il qual M. il podestà, ogni volta che verrà in suo loco un vicario, è locotenete, sia obligatto dargli giuramento di servare li capitoli di Saxello, nè possa tal vicario lasciare

che sia homo di Saxello, se non per diece giorni solamente. Et il quale M. il podestà sia tenuto ancora, dopo il principio dell'offitio suo, cercare et far cercare le comunanze dil comune di Saxello et tuti quelli che troverà occupare le dette comunanze, condannare in diece soldi et constringerli a lasciare con effetto le dette comunanze; a quale M. il podestà si debbia credere et stare a suo diritto in ogni pena che ad alcuno avesse a pigliare, fino alla somma di cinque soldi, ma di indi in su si stia alle giuste probationi di testimoni. Et il quale M. il podestà tuti quelli troverà essere debitori delli magnifici signori et della corte, sia tenuto constringerli a pagare infra un mese dopo il principio dil suo magistratto et riscuotere tute le condennationi et mulcte et pene di qual si voglia sorte, così dalli frostieri como da quelli di Saxello et, constringerli a pagare i danni alli dannificanti; et tuti quelli che in pagare dette pene saranno contumaci et non harano da pagare, di modo che non possino riscuotere, sia tenuto a bandirli; et ogni volta che alcuno così debitore per le pene nelle quali fosse in corso per virtù delli statuti di Saxello, è di qualche ordinatione, domanderà che gli sian mostrati tali statuti ò vero ordinationi, sia obligatto M. il podestà mostrarglieli o farglieli mostrare, altrimenti cessino et non si possino exigere le dette pene. Delli quali statuti ò capitoli, il detto M. il podestà sia tenuto transcrivere ò far transcrivere tre copie intiere, l'una come l'altra et insieme concordi di parola in parola, delle quali una se conservi in castello et l'altra apresso il scrivano della corte, et la terza in mano de i padri del comune.

XXXIV
DELLI SCRIVANI DELLA CORTE E DELLA MERCEDE LORO
ET DE GLI ALTRI NOTARI

Ordiniamo che M. il podestà sia obligato dar giuramento al scrivano, ò scrivani della corte, che serverano li capitoli di Saxello quanto a quello che apartiene a loro, et che ogni cosa che si contiene in essi capitoli denontierano et notificherano fedelmente et senza fraude a M. il podestà, ogni volta che sarà bisogno, il quale, per non ne haver memoria ò notitia, non li servasse como secondo le occorenze fusse conveniente; i quali scrivani, insieme con gli altri notari, per mercede delli instrumenti et atti che farano, non debbiano ne possano passar la regola infrascritta: per ricevere gli instrumenti nei quali si contiene la utilità di uno dei contrahenti, como sono venditioni, recognitioni et simili, quarti sei; per ricevere li instrumenti che contenghono la utilità de l'una e l'altra parte, como sono permutationi, compromissi, sentenze arbitrali, patti di retrovendere et simili, grossi tre; per ogni sicurtà, ò sia fideiusione, posta in qual si voglia instrumento, grosso uno; per la extrhatione di qual si voglia instrumento, se sarà di manco somma che cinquanta fiorini, grossi cinque, et da fiorini cinquanta fino in cento, a ragione di uno per centanara, ò sia centinaro; et da fiorini cento fino in duecento, a ragion di mezo per centanara, computando a ragion di uno como sopra; et da duecento fino in trecento, a ragion pur di mezo per cento, reservato il primo centanaro como sopra, et dalla detta somma in su, non possano i detti notari passar la somma di due fiorini; per ricevere i testamenti et le altre ultime volontà, dalle pietre bianche in giù, grossi diece et da indi in su grossi quindecim; per la extrhatione di detti testamenti et altre ultime volontà di qual si voglia grado, grossi vinti; per mostrar qual si voglia instrumento, ò vero atto di corte, grosso uno; per la exhibitione d'una domanda è de altra scrittura, è de instrumento, è de altri atti, grosso uno per ciaschuno; per la ordinatione di M. il podestà, quarti doi; per ogni relatione di messo, quarti doi; per l'examine di uno tesimonio examinato sommariamente, grosso uno; per gli altri testimonij esaminati in giuditio senza interrogatorii, mezo quarto per titollo et altrettanto per ogni interrogatorio; per una sentenza diffinitiva giudiciale, grossi trei; per la apellatione delle sentenze, grosso uno; per aprir un consillio di savio, grossi diece; per una immissione in possessione, grossi diece; per una contumatia giurata dalle parti, quarti trei; per i comandamenti in scritto, grosso uno; per i comandamenti confessi, quarti doi; per la expeditione delle exequitioni, grosso uno; per una

licentia da estimarsi, grosso uno; per gli estimi dati in pagamento, mezo quarto per ogni fiorino; per ricevere le caleghe, un quarto per ogni forino; per ricevere un inventano, grossi doi; per scrivere un danno campestre, grosso uno; per tutti gli altri atti subsequenti il detto danno, computato la estimatione, grossi doi; per dar un curatore, grossi dodeci, et più a giuditio di M. il podestà; per le exequitioni, un grosso per ogni atto excetto le ordinationi et relationi como sopra; per le littere subsidiali, grossi doi; per le protestationi, grosso uno; per i saximenti, grosso uno; per la extrhatione d'ogni atto, grosso uno, excetto le ordinationi è relationi delle quali si pigli quarti doi et excetto i testimonij examinati con titolli et interrogatorij che si paghino a ragion di mezo quarto per titollo et altrotanto per interrogatorio; per ricevere le mancipazion, grossi quatro; per la extrhatione di esse, grossi diece; per una venia di età concessa, grossi diece.

Et delle altre cose che di sopra non sono espresse nè specificate, et delle quali le parti non fussino concordi con gli notari, si stia a giuditio di M. il podestà.

XXXV DELLE MERCEDI DEL CAVALIERO

Statuiamo che il cavaliere della corte di Saxello, se incarceria alcuna persona, habbia per sua mercede quatro soldi, computata l'intrata et la inscita di carcere et la detentione, et se detenerà alcuno frostiero, ò terriero, habbia tre soldi, et se non lo detenerà, ma solamente gli comanda che obbedisca alla corte, habbia un soldo e mezo; et se detinerà qualche bestia grossa, habbia dui soldi, et delle minute bestie, fino in dodeci, habbia tre dinari per ciaschuna, et da indi in su, tre soldi in tuto; le quali cose habbino loco se saranno fatte fra l'uno et l'altro castello di Saxello², et dentro dal circuito della villa et oltre l'aqua, ma andando al Pallo, le dette mercede si debino in ogni caso duplicare; per pignorare dentro detti spatij et fino in Giupone, se gli paghino dui soldi; et al Palio, per la medesima causa, soldi quatro e mezo et alla carta soldi quatro e mezo è soldi cinque, a Jampanù³ soldi sei, et andando in altri lochi non specificati, si stia a giuditio di M. il podestà.

XXXVI DELLE MERCEDI DEI MESSI

Statuiamo che li messi della corte di Saxello, per ogni citatione o comandamento che farano ad alcuna persona dentro della villa et delli castelli et altri lochi che non saranno più lontani di mezo miglio, habbino un dinaro e mezo, et oltre a mezo miglio doi dinari, et oltre a un miglio sei dinari, et oltre doe miglia fino al Pallo et la Carta, un soldo e mezo, et in l'Orba dui soldi, et Jampanù dui soldi e mezo, in Costalonga un soldo, in Valcalda un soldo, et oltre un grosso per ogni miglio; se detinerà bestie grosse habbia un grosso per ognuna, et delle minute dui dinari per ciascheduna, fino al numero di dodeci, et da indi in su, tre soldi in tuto; ma delle cose vendute in calegha da loro, habbino quatro dinari per ogni lira fino in lire diece, et da indi in su trei dinari. I quali messi siano obligatti tuti i comandamenti referire et le altre cose che harano a referire infra otto giorni poichè gli harano fatti; et chi gli harà interesse debbia, infra detto tempo, far scrivere dette relationi in gli atti, altrimenti siano nulle et di niun momento.

XXVII DE I CONSIGLIERI

² Cioè tra la Bastia Soprana e la Bastia Sottana

³ L'odierna Piampaludo

Habbiamo deliberato che il consiglio dil comune di Saxello, ogni volta che sarà chiamato ò citato de ordine di M. il podestà da uno delli messi in chiesa così generalmente in modo di proclama, cioè il giorno di festa et li altri giorni, personalmente debbian tutti quelli di consillio immediate dopo il sono della campana, comparire et coadunarsi davanti a esso M. il podestà, et quindi non partirsi senza licentia sua, sotto pena di cinque soldi fino diece per ciaschun, in arbitrio di esso M. il podestà.

XXXVIII DEGLI ESTIMATORI ET DELLA MERCEDE LORO

Siano obligatti gli estimatori dil comune di Saxello, sotto vincolo di giuramento da essergli dato nella eletion loro da M. il podestà secondo la usanza, sopra il prezo di ogni possessione et di qual si voglia altra cosa che doverano estimare, perticipare et havere consillio et informatione da vicini di detta cosa, ò vero di qual si voglia altre persone le quali si crederano che il valor ditale cosa siano meglio informate, aciò che possano estimare più giustamente et con meno lesione delle parti. Alli quali estimatori, per le mercede di loro estimationi, se non passeranno la somma di sei lire, si paghi un denaro e mezo per ogni lira et da indi in su, un denaro solamente; et più dui dinari per ogni miglio che farano di camino et altrettanto per ogni piantatione di termino; ma le estimationi di danni campestri, habbino ogniun di loro un soldo per ogni miglio che come sopra farano, intendendo che tal mercede se gli debbia dar una volta solamente ancor che facessino diversi in un dì medesimo et nella medesima tenuta di un medesimo patrone.

XXXVIII DELLA ELLETIONE DELLI MINISTRALI ET OFFITIO LORO

Ordiniamo che M. il podestà debbia, secondo la usanza, ellegere ogni anno i ministrali, ò sia ministrali, dui homini da bene di Saxello, da essere aprovati dal consillio di Saxello, i quali ministrali non siano macelari, nè hosti, ò sia tabernari, nè revenditori, alli quali ministrali diamo piena et libera possanza, bajjlia et autorità di acusare et condannare tuti i tabernari, beccari ò sia macellari, revenditori di qual si voglia sorte ò cosa, tessitori et tessitrici che contrafarano à i loro comandamenti; et deliberiamo che alcuno il quale se apelli dalle acusse che farano o che farn fare uno di loro, non debbia essere udito, ma che ad esse acusse debbia essere adhibita piena fede; ma delle condennationi che farano ad arbitrio loro et del contrafare alle cride, si possa appellare a M. il podestà il quale, così le pene imposte dal statuto come le altre da lui aprovate, se farà bisogno, sia obligato a riscuoterle et mandar totalmente ad executione; sempre intendendo che non possano essi ministrali mandare cride con pena magior di diece soldi. Alli quali ministrali debbia essere dato et consignato dal consillio un cantaletto et un cantale, una quarta da grano et una da castagne, che habbiano tute a star apresso a i ministrali che de tempo in tempo se crearano, con le quali se debbian instare tute le altre misure et pesi de tuto il locho di Saxello; et li quali ministrali debbian, nella fine dell'offitio loro, dare et consegnare alli loro successori tali quali erano statti consignatti a loro, li quali successori et ministrali siano obligatti, fra otto giorni dal principio dell'offitio loro, mandare il detto cantale et canteletto ad a giustare, sotto pena de cinque soldi fino in diece, et ogni mese una volta ricercare et revedere tuti gli instrumenti da pesare et tute le misure delli tavernari et beccari et revenditori, et, trovandole giuste, signarle con il marco dil comune; et tute le persone che troverano non haver ò pesi ò misure giuste, ò vero signate ò marcate cono di sopra, debbiano denuntiarle et accusare a M. il podestà, il quale sia tenuto tute le persone che terrano tali pesi ò misure non giuste, ò vero con'esse harano pesato e misurato scientemente ò venduto, condannare in cinque soldi per ogni persona et

per ogni volta aplicati la metà alla corte et l'altre metà a essi mistrali; et oltre a questo detti pesi et misure far brugiare ò romperle et publicarle.

XL DE VENDER IL GRANO ET IL PANE ET DEL COCERLO

Habbiam deliberato che ogni persona di qual si voglia conditione, la quale venderà nel locho di Saxello grano ò altra biada, sia obligatto venderne ad ogni persona che starà in detto locho così poca quantità come grande che ne voglia comprare, cioè fino ad un quartaro et non manco, sotto pena di dui soldi è mezo per ogni volta; et se alcun frostiero porterà grano ò vituaglia di qual si voglia sorte nel locho di Saxello, ò la farà portare per venderla, sia tenuto à metterla su la piazza del detto locho et quivi venderla ad ogniuno che ne vorrà comprare, et ciaschaduno che comprerà et ancora non harà misurato, debbia di tal grano ò vituaglia che si sia, consentire et revendere ad ogniuno di Saxello ò che vi habiti, ò che ne voglia comprare per il medesimo prezzo che lo harà comprato; ma se già lo harà misurato, guadagni tre dinari solamente per ogni staro, le quali cose se intendono solo haver loco se colui al quale sarà richiesto detto grano ò vituaglia la harà comprata quel giorno et non prima, et il medesimo di gli saranno offerti i dinari da chi gli harà voluto comprare; et chi alle predette cose contrafarà, sia condannato in soldi cinque per ogni volta, et sia constretto ad osservarle. Et perchè dil grano si fa il pane, statuiamo che M. il podestà sia obligatto dar giuramento a tuti li fornari che renderano il pane bene et diligentemente cotto, et che per la mercede loro di cocerlo non si farano paghare più d'un soldo per ognin staro, ò vero tanto pane che vaglia detto soldo et che il pane ò pasta che gli sarà lasciata, ò lasciato in custodia loro ne i forni ò case loro, serverano fidelmente et che non cambierano la vicenda ò sia locho di cocer promisso ad uno per dario ad uno altro, nè per fargli piacere, nè per qual si voglia prezzo; le quali cose chi non osserverà, sia punito in dui soldi e mezo per ogni vota; il quale pane, chi vorrà vendere non possa, nè debbia venderlo in alcun modo, excetto secondo l'ordine et la mettà che gli darano gli mistrali, così circa il peso et il prezzo, come circa la conditione et qualità di esso pane. Et chi lo venderà altramente, ò alla tavola, ò in casa, ò fuor di casa, sia condannato in dui soldi e mezo et gli sia tolto il pane, la mittà dil quale sia consignata alli massari del'hospitale, che lo habbino a convertire in beneficio di detto hospitale, et l'altra mittà alli mistrali; le quali cose se intenda che se habbino a servare, excetto se il pane si vendesse a mensa dove non si conta il mangiare cosa per cosa, ma se pagha un tanto dil pasto.

XLI DI VENDERE IL VINO

Per che di sopra, nel capitolo dell'offitio delli mistrali, sie detto delle misure non giuste et non marcate, la qual cosa se intenda ancora nelle misure di vetro delli tabernari ò sia hosti, et anco si è detto che il pane si debbia vender secondo la regola et metà da esser datta alli mistrali, resta da dichiarare, et così statuiamo, che nel vendere del vino la medesima regola non si trapasi, et che ogni tavernaro debbia vender vino a ciaschuna persona che ne vorrà comprare, sotto pena così nell'uno caso come ne l'altro di dui soldi e mezo per ogni contrafaciente et per ogni volta.

XLII DE VENDER LA CARNE

Ordiniamo che tuti li macellari, ò sia beccari che vorrano far carne, sieno obligatti venderne a ciaschaduno che ne vorrà comprare con prezzo giusta et al prezzo che da M. il podestà et da

gli ministrali gli sarà statuito, et non debbino amazar ò vendere carne malsana ò morbosa ò non sufficienti; et che debbian confessare liberamente à chi vorrà comprare che carne sarano et non vendere le femine per maschi, cioè troia per porco, peccora ò montone per crastone et simili, sotto pena in ogni caso et per ogni persona di cinque soldi, da essere applicati la mettà alla corte et il resto allo acusatore, et ad ogni persona sia licito acusare, et M. il podestà sia tenuto dar giuramento a tuti li beccari che osserverano le cose predette; et oltre la detta pena, ogni persona che venderà carne di una sorte per un'altra inganando li compratori come si è detto, dia condannato in soldi quaranta et perda la carne, la mettà della quale sia datta alli massari dello hospitale che ne facino come si è detto dil pane, l'altra resti alli ministrali; et non sia licito ad alcun beccaro amazare carne se non di giorno et dal nascere del sole fino al tramontare, nè altrove che in quello medesimo locho dove la vorrano vendere, cioè fora di casa et pubblicamente, è che prima non sian state vendute dalli ministrali vive, ò vero da persone deputate da loro ò da M. il podestà, et questo sotto pena di cinque soldi se sarà capretto, ò vero agnello, è di soldi vinti se sarà bove ò porco; del qual porco non debbiano essi beccari levar via nè grassia, nè parte alcuna di carne, ma sian tenuti a venderle in quel proprio grado nel quale sono statte vedute et estimate dalli ministrali, sotto pena di soldi dui, essendo porco et di dui soldi e mezo essendo altra bestia, et sotto la medesima pena sieni obligatti a portar via il ventre et le altre cose inutili delle dette bestie et gittarle nelle vie ò ne i altri lochi pubblici.

XLIII DEL CREDITO DELLI REVENDITORI

Statuiamo che ad ogni persona nata ò habitata in Saxello, et che venda pubblicamente et faccia credenza, ò sia cretta di pane, vino, oleo, carne et cose per mangiare ò sia vituaglie, sia creduto per suo giuramento fino a cinque soldi, et che di quanto giurerano fino alla somma predetta gli sia, per M. il podestà, ministrato giustizia se sarà bisogno.

XLIV DELLI TESSITORI

Habbiam deliberato che M. il podestà et gli ministrali siano obligatti dar giuramento a tuti li tessitori et tessitrici di qual si voglia conditione che tessono in Saxello, che per mercede loro non si farano pagare direttamente nè per indiretto, più di grossi diece per ogni ramo di tella di lino, et grossi sette per ogni ramo di tella di canapa, et grossi cinque per ogni ramo di stoppa ò grettini, ò sia canavaccio, sotto pena di soldi doi e mezo per ogni contrafaciente et per ogni volta; et ogni persona di tessitori che recuserà di pigliare tal giuramento infra il termino che da M. il podestà, ò da gli ministrali gli sarà insegnato, gli sia interdeto da esso M. il podestà et prohibito che non possi per un anno continuo de exercitare la arte di tessere, per sè, nè per mezo d'altri, sotto pena di soldi trenta.

XLV DELLI ASSAPELLATORI O SOPRASTANTI DELLE VIE

Deliberiamo che M. il podestà sia tenuto ellegere ogni anno quatro homini li quali crederà essere più idonei et migliori per far le cosse infrascritte è dargli giuramento che, al meno alle calende d'aprille, cercheranno diligentemente tute le vie di Saxello è che fidelmente et senza fraude, remoto odio, amore, timore, speranza, guadagno ò vero danno, acuserano ad esso M. il podestà tuti quelli che troverano occupare alcuna via ò parte di esse, è che, bisognando le terminerano; et se, a caso, nel recupeare dette vie, bisognerà spendere per aconciarle, sian

tenuti i detti così eletti ò soprastanti farle aconciare et adattare, a spese di coloro che le occupavano; et aciochè si possino adempire meglio le predette cosse, sia tenuto M. il podestà ad ogni loro richiesta constringere i vicini delle dette vie et tuti gli altri che ne saranno informati a palesare con giuramento la verità sopra le dette vie, et mulctare in doi soldi e mezo ogniuno di quelli che le occuperano ogni volta. Ma se i detti eletti non curerano di cercare, ò terminare le dette vie come sie detto, sia punito ogniuno di loro et ogni volta in cinque soldi; i quali soprastanti, sotto la medesima pena da esser scossa ogni volta che saranno negligenti, siano tenuti fare adattare et aconciare tute le vie dove sarà bisogno ò vero utile; et ogni persona che sarà acusata da loro faccia danno alle vie, sia ogni volta condannata in sei dinari, et dui soldi e mezo ogni volta che non ubedirà alli comandamenti loro, ò vero che impedirà essi assepellatori, ò qualunque altra persona che voglia adattare et accomodare le vie senza causa legittima, et in diece soldi se cambiasse alcuna via senza participatione del consillio. Et de essi assapellatori, ò vero soprastanti, per i carichi è fatiche soprascrite, sia pagatto di quel dil comune ciò che sarà giusto et honesto.

XLVI
DELLE TERRE VICINE AL FIUME ET ALLE VIE DELLA LARGHEZZA DELLE VIE
ET DE LE NON IMPEDIRE

Statuiamo che ogni persona la quale haverà le sue terre vicine alle vie è in modo poste et situate che possino recevoir le aque che correrano per le vie, sia obligato guidarle et riceverle per le dette sue terre in modo che non nocia ad esse vie, sotto pena di dui soldi e mezo per ogni volta che sarà contraffatto; et ancora ogni persona che haverà le terre vicine alle vie le quale siano vicine al fiume, ò nella sua ripa et in ogni loco dove sia il corso dii fiume naturale, se a caso la detta via sarà dai fiume guastata ò vero portata via, sia tenuta lasciare delle dette sue terre tanta parte vacua et inculta verso il fiume che basti a potervi la gente andare et passare comodamente, nè possa impedire quelli che vi passano in modo alcuno, sotto la medesima pena. Dechiarando che ogni via posta nei borghi ò dove sia solito da essere menate le leze ò sia carrozie, debbia esser largha dodeci palmi, excetto se per il consillio fusse altrimenti ordinato; et chi sopra le vie e ancora sopra le terre comuni presumirà di edificare in modo che non vi si possa comodamente menare un carro, carico di fieno, sia condannato in doi soldi e mezo ogni giorno che per M. il podestà ò sia suoi messi gli sarà comandato che debbia rovinare tale edifitio et che mancherà di farlo, et debbia nondimeno M. il podestà farlo rovinare; e chi di giorno e di notte gitterà aqua ò brutezza nelle vie sia punito in un soldo ogni volta.

XLVII
DELLI AMBASCIATORI

Statuiamo che ogni persona di Saxello, alla quale per M. il podestà gli sarà imposto, debbia andare per negotij, sotto pena di cinque soldi per la prima volta che gli sarà comandato, et di diece soldi per la seconda, i quali comandamenti gli possino essere fatti e replicati ogni giorno che mancherà d'andare a fare i detti negotij, et tante volte possa essere da M. il podestà in dette somme mulctato; i quali comandamenti si possino fare per i negotij dil comune solamente, ma non per opere, sia giornate ò altre fatiche che si dovessino dare al comune, ò vero per questioni civili o criminalli; i quali ambasciatori, ò vero negotiatori habbiano per la mercede loro cinque soldi per ogni giornata è per ogniun di loro se passeranno il Zovo e tre soldi se non passeranno il detto Zovo, è più è meno à giuditio di M. il podestà; et se a caso detti ambasciatori, o alcuni di loro, fisse in tal viaggio robato, ò preso, ò impedito, sia obligato il comune di Saxello à suo potere aiutarli ò vero aiutarlo et resarcirlo è in tuto servarlo senza danno a sue proprie spese.

XLVIII
DE FARE LA GUARDIA

Habbiamo deliberato che ognuno di Saxello, ò che vi habiti, debbia et sia obligatto andare a far la guardia sempre et tante volte quante per un messo di ordine di M. il podestà gli sarà comandato, sotto pena di soldi cinque et per ogniuno et per ogni volta.

IL
DEL PIGLIARE I LUPI ET GLI ORSI

Se alcuno amazerà ò piglierà un lupo, ò lupa, ò un orso, ò vero orsa, sopra il territorio di Saxello, guadagni et habbia dal comune soldi quaranta per ogni lupo grande, ò sia lupa, et dodeci soldi per ogni piccolo; et per ogni orso grande, ò vero orsa soldi trenta et diece soldi per ogni piccolo.

L
DELLE CAGNE IN GESTA

Chi haverà una cagna in gesta, ò vero, come si sol dire, al cane, et non la terrà legatta ò rinchiusa, sia condannato in cinque soldi ogni volta che sarà trovata sciolta et non rinchiusa.

LI
DELLA BIASTEMA, PERIURIO ET FALSITA'

Ordiniamo che ogni persona la quale in Saxello, ò sia giurisditione, biastererà la Beata Vergine Maria, sia punito ogni volta in dui soldi et in sei dinari se biastererà ò giurerà per il corpo di Santo Gio Baptista; ma chi biastererà Dio, sia punito la prima volta in dui soldi et tre la seconda; et se poi presumerà più di biastemare, incorra ogni volta in pena di soldi quatro; et un soldo e mezo ogni volta che al Sangue o al Corpo giurerà di Dio; delle quali pene lo accusatore guadagni la metà, et ogni persona che, come di sopra, udirà biastemare, ò giurare sia tenuta accusare. Ma ogni persona che per qual si voglia causa giurerà il falso, ò vero caderà in pergiuro, et per idoneij testimonij seran provate, paghi trenta soldi di pena, excetto se fusse in presentia di M. il podestà, iurasse di consignare i suoi beni in scritto ad alcun creditore et fra lo termino lui dato non lo facesse, nel qual caso sia solamente punito sei soldi per ogni volta; et excetto ancora se con il giuramento testificasse il falso et deponesse falsamente, nel qual caso sia punito in diece lire, se la causa ò sia lite sopra la quale sarà examinato non sarà più importanza, ò sia estimatione di scuti diece, et sia in corte publicato per periurio, nè possa havere alcun offitio fino a diece anni et spetialmente non sia elletto di consillio; ma se la causa excederà la detta somma di diece scuti, sia contra di lui proceduto secondo le leggi comuni; et se forse il producente, ò sia colui ad istanza del quale sarà examinato, fusse in qualche cosa colpevole di tal falsità, sia condannato in tanta pena quanta sarà la estimatione di detta lite ò sia causa.

LII
DI CHI LAVORA IN DI' DI FESTA

Ogni persona che, lavorando con opere servili ò fatichose dalla chiesa prohibite, violerà i giorni di festa, ò vero farà violare, et spetialmente quelli della dominica et quelli che alla

Beata Virgine Maria et ai Sancti Apostoli sono dedicate, sia punito in dui soldi e mezo per ogni volta.

LIII
DELLE PAROLE INJURIOSE ET DELLE QUESTIONI

Habbiam statuito che ogni persona la qual contra di alcuno dirà qualche parolla contumeliosa, ò vero injuriosa, essendo provocato dalle altre parole injuriose, sia punito in cinque soldi, et non provocato da diece fino in trenta in arbitrio di M. il podestà; salvo se tale parole, ò vero alcuna altra fusse fatta al scrivano della corte ò vero ad altre persone publice ò sia offitiali dil comune di Saxello, nel qual caso, così la detta pena come le altre tute da essere imposte legitimamente da M. il podestà, si debbino duplicare. Et questo medesimo debbia fare quando le questioni ò sia briga sarà fatta in quei lochi ne i quali per più frequenti di homini si potrià concitar maggiore tumulto, cioè nelle chiese et per tuto dove si balli, et nella strada ò sia piazza del comune di Saxello, cioè circuendo et agirando dalla casa delli heredi dil quondam Antonio Scasso, fino à quella delli heredi di Bernardino de Thomati; il quale M. il podestà, à tuti quelli che farano briga ò contenderano insieme, possa comandare che cessino da tale contesa sotto pena, in prima, de cinque soldi, et poi, se non mancherano, soto pena di diece et poi di vinti se ancora perseverano, et se pure non cesserano di soldi cinquanta, et poi di cinque lire sino in diece se anco seguiterano di contendere, et più e meno secondo l'importanza et qualità della contesa et delle persone.

LIV
DE QUELLI CHE PORTANO LE BALLOTE O SIA PIOMBATE

Perché i colpi delle ballote, ò sia ballottore feriscono che non si guarda, et spesso quelli a i quali si tira et sono il più delle volte mortale, però habbiam deliberato che niuno possa ni presume di portare seco alcuna di dette ballote, sotto pena di trenta soldi; et se alcuno in qualche romore ò questione, gitterà ò tirerà una ballotora, sia punito in cinque lire se non ferirà alcuna persona, et se ferisse ò percotesse alcuno, in dodici lire e meza, le quali pene chi non pagherà fra quindeci giorni, sia constretto pagarne duplicate, nè sia licito ad alcuno intercedere ni pagare per lui li magnifici signori nostri, nè M. il podestà, sotto pena di diece soldi; ma se, a caso, il detto scritto rimanesse privo di qualche membro, sia il medesimo privato che lo harà ferito, et se per tale ferita morisse, sia tagliato il capo al feritore in modo che esso ancora rimangha morto.

LV
DE QUELLI CHE SFODRANO LE ARMI
O CON ARMI CORRANO LE CASE D'ALTRI

Se alcuno in qualche romore ò questione contra di alcuna persona, sfoderà coltella ò pugnale ò simile, sia punito in vinti soldi per ogni volta, et in soldi quaranta se in quel modo sfodrase una spada; et in altro tanto sia punito chi ad alcuno romore ò questione porterà lancia, ò pietra, ò altra arma da offendere, excetto se, con animo adirato, vi portasse legno ò bastone solamente, nel qual caso sia condannato solo in vinti soldi; ma se alcuna persona, con malanimo, correrà con armi a casa di alcuno di Saxello, ò che vi habiti, sia condannato in dodeci lire e meza.

LVI
DELLE BATTITURE ET FERITE

Ordiniamo che ogni persona la quale batterà ò percoterà alcuno con il pugno ò con la mano, con animo adirato in la persona, cioè dal collo in giù, senza effusione di sangue, sia punita in diece soldi et in soldi vinti affundendosi sangue; et chi dal collo in su percoterà con malanimo, con legno ò bastone, ò pietra, senza effundere sangue, sia punito in trenta soldi et con affusion di sangue, in soldi cinquanta. Ma chi nel dito modo ferirà dal collo in giù, con lancia ò spada, ò qualunque altro ferro, con effusione di sangue, sia punito in cinque lire per ogni ferita, et chi ferirà nel capo, cioè nel collo in su con effusione di sangue, sia condannato in dodeci lire e meza, excetto se havesse percosso con il pugno ò con la mano aperta, di che solo caschi in pena di trenta soldi; le quali cose tute si debbino servare et habbino locho fuori che nelli infrascritti quatro casi: il primo, se chi haverà percosso è ferito, lo havesse fatto per difesa sua, il quale, in tal caso, non patisca alcuna pena, ma sia solamente obligatto à pagare le spese del medicare il ferito, a giuditio di M. il podestà; il secondo, se il ferito fusse in pericolo di morte, nel qual casi si debbia procedere contra il feritore secondo la ragione comune; il terzo, se il feritore fusse minore di anni diciotto, il quale solamente si punisca in cinque soldi et paghi le spese del medicare; et essendo minore di dodeci anni, se la ferita non sarà dal collo in su con effusione di sangue, ò vero se il detto minore ò suo padre se accorderano ò farà pace col ferito, da tale delitto se ne vada impunito; il quarto, se il ferito ò vero percosso, ò vero anco il morto fusse frostiero et non di Saxello, nè della città ò distretto di Genoa, perché in tal caso habbiamo deliberato che il feritore ò vero homicida si debbia punire in quel modo che il ferito sana statto punito nella terra et patria sua, se havesse ferito ò morto alcun di Saxello, et questo riservato però i comandamenti delli magnifici signori di Saxello.

LVII DEL FARE PACE TRA NIMICI

Perché siamo obligati obedir a i comandamenti di Gesù Cristo et preceptor nostro, et per la concordia le piccole cose crescino, et le grandi per la discordia rovinano, però habbiamo deliberato che ogniuno il quale harà havuto discordia è questione con alcuna persona ò persone, et le harà con parole, ò percosse, ò ferite ingiuriate, se con tali persone ò persona farà pace dinanzi a M. il podestà, ò vero al scrivano della corte fra diece giorni, debbia essere liberato della mettà della condennatione ò sia pena che meritasse per conto di tale ingiurie di parole ò percosse, ò di ferite, in guisa che non possa essere astretto a pagare se non la metà di detta condennatione ò pena. Ma chi da spirito diabolico instigatto, perseverando nella malignità sua, recuserà di venire a concordia con soi nimici, sempre che per parte delli magnifici signori ò di M. il podestà sarà richiesto, ò per uno dei messi amonito, non solamente sia constretto pagare tuta la pena sein alcuna sarà caduto, ma dopo tre giorni che sarà richiesto ò vero amonito, possa ad ogni volontà di M. il podestà essere bandito et scacciato fuora, perché non infetti è corumpa gli altri con la mescolanza sua.

LVIII DELLI FORNICATORI, VIOLATORI ET ADULTERJ

Habbiam statuito che ogni homo di qual si voglia conditione, il quale conoscerà alcuna femina carnalmente che non sia maritata et senza violentia, sia obligatto prenderla per moglie, ò vero a pagarle a nome di dote lire quaranta; ma se la conoscerà per forza ò contra la sua volontà, sia per M. il podestà condannato in vinti lire, et se la dona sarà di bona fama, sia obligatto et constretto a fargli la dote et pagarla secondo il grado e conditione di essa dona; et oltra, volendo la dona, sia constretto à prenderla per moglie. Ma chi conoscerà contra sua voglia alcuna maritata, sia obligato M. il podestà condannarlo ad essergli tagliato il capo et mandare ad esecuzione la sentenza in modo che mora; le quali cose tute si debbino

servar et havere locho se la dona che, come di sopra, sarà statta forzata farà di ciò querella dentro da vintiquattro hore dopo che sarà statta violata ò sia forzata, il quale termino poichè sarà passato, non debbia essere udita.

LIX
DE QUELLI CHE SONO TROVATI IN CASA D'ALTRI

Se alcuno troverà di notte alcuna persona in casa sua, ò vero ne i lochi occulti, et gli farà qualche offesa ò danno, ò forsi ancora l'occiderà, non possa in alcun caso esser punito, ma ne vada al tuto senza pena, salvi però et reservati i comandamenti della corte.

LX
DE I FURTI

Per ciò che dai salutevoli comandamenti della divina legge non solamente cioè è comandato lo astenersi dalle cose d'altri, ma dal desiderarle ancora, et è tanta l'avaritia degli homini che si viverà di rapine, et ogni humana cosa se perturbarebbe se i rapaci non fusseron con minatie et con le pene spaventati, per questo statuiamo et ordiniamo che ogni persona la quale troverà alcuna cosa perduta, sia obligata presentarla et consegnarla fra trei giorni a M. il podestà, ò vero a i suoi vicarij, et non lo facendo, ma cellando la detta cosa, si debbia contra di tal persona procedere come et in quel modo che se l'havesse robata; il quale detto M. il podestà debbia la detta cosa restituire al suo vero patrone, il quale se, a caso, non si trovasse, la debbia far pervenire in utilità dello hospitale; ma ogni persona che roberà cinque lire, ò manco, ò cose il valore delle quali non passino la detta somma, sia condannata in lire diece et in minore somma in arbitrio del magistratto... desiderata la quantità della cosa robata et il locho et il tempo del furto concisso, la qual persona che harà così robato, se fra diece giorni dopo che sarà data la sentenza, non pagherà la detta pena, sia posta per trei giorni alle berline, et poi scovato per tuto il locho di Saxello fino al molino; ma se la somma del furto ò il suo valore sarà da cinque fino a diece lire, sia condannato da diece fino in vinti lire, considerata la qualità et le altre cose che si son dette, la qual pena se non sarà pagatta fra il detto termino, si debbia il furtatore tenere tre mesi nella prigione della torre et metterlo alle berline et scovarlo como si è detto; et se la detta somma ò valuta sarà da diece lire fino in quindici, sia condannato fino in vinticinque lire et considerate le cose già dette, et non pagando la pena, como di sopra, sia tenuto sei mesi nella detta prigione et poi con le berline et scovature punito. Ma quando la somma ò valuta della cosa robata sarà da quindici fino in cinquanta lire, al hora si debbia tagliar la sinistra orecchia del ladro; et essendo da lire cinquanta fino in cento, se tagli il naso in tuto et marchato nel volto; le quali somme se debbino così considerare di un furto solo come in diversi fatti dal medesimo ladro, excetto se fusse statto punito di alcuno, nel qual caso non sia computato quello dal quale sarà statto punito; et quando il furto fisse statto fatto in chiesa, si debbia duplicare la pena, in ciascheduno delli detti casi. Ma quando la somma ò estimatione del furto ò de i furti, ancora che puniti, passerano la somma di cento lire, alhora senza far alcuna dedutione, il robatore debbia essere sospeso et apicatto alle forche. Quanto apartiene alla restituzione delle cose rubate habbiamo deliberato che in qual si voglia delli soprascritti casi, il ladro sia obligatto restituirle al patrone loro se saran più in essere et, non ci essendo, che gli restituisca il vero prezo loro, la qual cosa se non potra fare sia retenuto in prigione alla volontà dil patrone ò patroni che haran patito il danno, in fino à tanto che siano intieramenti sodisfatti; excetto se la somma fusse tale che il ladro meritasse la pena del ultimo suplicio, nel qual caso non vogliamo che retardi per questo la essecutione. Le quali cose tute se habbino a servare in ogni robatore ò sia ladro, excetto se fusse minore d'anni diciotto, il quale se sarà maggiore di

dodici anni, debbia dil primo furto essere condannato in trenta soldi, à restituire la cose robate, è vero il prezo loro ai patrone loro.

LXI
DELLE RAPINE DE I FROSTIERI

Se alcuno di Saxello sarà da qualche frostiero robato, ò tolta, ò presa a forza alcuna cosa, sia tenuto M. il podestà et il comune di saxello poi che ne harano fatto le debite querelle et interpellationi, prestarli consillio et favore per recuperare la detta cosa tolta ò robata, ò vero tanto che vaglia il detto prezo della detta cosa, excetto se fusse debitore dil detto frostiero.

LXII
DE NON RICEVERE I RUBATORI

Perchè intraviene spesso che i rubatori de i furti, e massimamente delle castagne, robano più comodamente et fanno magior danni se sono ricevuti et accettati nelle cassine in boscho et vi possano dormire et ripone ciò che vano robando, però habbiamo deliberato che ogni persona la quale riceverà nelle albergho, ò sia cassina sua, ò che gli sia statta datta in custodia, alcuno de tali rubatori, ò permeterà che in detta cassina riponga i suoi furti et cose che harà robato, sia punito in diece soldi per ciaschuno et ciascheduna volta.

LXIII
DE GLI INCENDIARIJ

Se in qualche boscho sarà suscitato incendio et aceso foco, il quale bruxi et ardi ò guasti alcuna selva, ò vero tenuta, ò possessione dil comune, ò di persona particolare, sia tenuto M. il podestà, non sapendosi chi si sia statto acceso, cercarlo con ogni forza et dilligentia sua et, trovatolo, condannarlo in cinque lire et in altrettanto per la emenda, et maggiore somma tanto quanto il danno fusse maggiore; et nella medesima pena sia condannato chi mettese ò accendesse il foco in una casa ò cassina per disgratia ò contra sua voglia. Ma chi vi l'accendesse à posta et volontariamente, ò fosse causa à farlo fare ad altro, sia punito in cinquanta lire, et il danno così fatto à casso como voluntieri sia constretto a pagare; la qual pena se non pagherà fra un mese, debbia essere scovato per tutto il locho di Saxello, et poi se non la pagherà fra sei mesi, gli debbia essere tagliata la mano et a tuti i modi sia tenuto a pagare il danno.

LXIII
DE I TERMINI MOVUTI ET PIANTATI

Statuiamo che se alcuna persona di Saxello, ò che vi habiti, volontariamente leverà via, ò vero extirperà, ò muterà, ò di nuovo pianterà termino alcuno, sia obligatto M. il podestà condannarla in trenta lire, et non solamente fargli restituire la terra che con tal termino voleva occupare al suo vicino, ma dare altrettanto della sua terra propria al dito suo vicino, quanta era quella che gli voleva occupare.

LXV
DEL GIOCHO DI DADI

Per che dal giocho, spetialmente da i dadi nascono molti mali, habbiamo deliberato che non sia licito ad alcuno giocare al giocho de i dadi su la giurisdicione di Saxello, excetto a tavole et schachi; et chi di giorno contrafarà, sia condannato in soldi diece et di note in soldi trenta, et in altritanti colui in casa del quale si sarà giuchato et colui che harà prestato i dadi. Le quali cose se intendino giocando fino à sei hore di notte, ma passate le sei hore si habbia a servare quanto si è detto, non solamente contra i giocatori de i dadi, ma contra chi giocherà à qualsivoglia sorte di giocho et contra il patrone della casa et di chi presterà carte ò altro per giuchare.

LXVI
DEL NON ALLOGIARE I BANDITI

Se alcuna persona di Saxello, ò che vi habiti, alloggiarà ò riceverà in casa alcun bandito, sia punito in soldi trenta per ogni volta.

LXVII
DEL COMPRIMERE LE DIVISIONI

Perché ogni regno in se diviso sarà disolato et niuna peggiore peste amorba il publico che la divisione, habbiamo ordinato che a niuno sia licito ne alcuno ardischa ò presuma, nè con opre, nè con parole, per via retta, nè per indiretta, nè in qualsivoglia modo il quale si possa dire ne immaginare, suscitare ò muovere partialità ò divisione alcuna fra gli homini di Saxello et che vi habitano, ò vero poi che fosse movuta, in alcun modo ne favorirla ne mantenerla, ne sotto colore ò scusa alcuna in essa mescolarsi ne far scusa alcuna onde possa parere che ne possa nascere ne nutrirsi divisione alcuna; anzi, se a caso ne nascesse, debbia ciascheduno et sia obligato con tute sue forze oprimerla et estinguerla in tuto; et chi alle dette cose contrafarà in cosa o in parte alcuna, sia condannato fino in dodeci lire e meza, considerata la qualità dil fatto et delle persone; ma chi nominerà ò dirà parola alcuna in odio ò villipendio d'alcuna contrada o fatione antica, ò parlerà in alcun modo seditioso, sia ogni volta condannato in tre lire, excetto se fusse minor di vinti anni, nel qual caso solamente, sia condannato in vinti soldi, le quali cose tute M. il podestà sia tenuto osservarle et fare che siano servate.

LXVIII
DELLI TEMPI DI GUERRA

Quando avenirà che sia guerra, ò sospetto di guerra, perché intraviene spesso che i più timidi et più villi, per ogni piccola causa et alle volte per niuna, cridano all'arme et inutilmente perturbano gli altri; et che alcuni troppo rapaci et ingordi, senza licentia, di lor presontione et temerità predano i nimici et gli saltano il paese loro, unde possano di leggiero nascere morte di homini et molti altri mali che altrimenti, forse, non accaderebano, però habbiamo statuito che ogni persona, di qual si voglia conditione, la qual senza giusta e legitima causa, ò senza licentia di M. il podestà, criderà all'arme, sia punito in trenta soldi per ogni volta; et se alcuno farà impetto, è vero assalto sopra il paese di nimici, senza licentia di M. il podestà, ò comune di Saxello, ò senza licentia ò sua volontà, et ne menerà qualche preda, sia obligatto M. il podestà immediate, senza participatione del consillio, farlo pigliare et fare che la preda, ò sia bottino, sia subito restituito senza fallo, salvo se il detto predatore volesse dare idonea assicuratione di servare senza briga indenne et in tuto senza danno il comune di Saxello, che per conto di detta preda potesse patire; la qual cosa solamente se habbia a servare et attendere nel tempo di guerra.

LXIX
CHE NEL BORGO NON SE ENTRI NE ESCA SE NON PER LE PORTE MAESTRE

Statuiamo che niuna persona di Saxello ò d'altronde debbia intrare ne uscire del borgo di Saxello se non per le porte maestre, sotto pena di diece soldi, essendo di giorno, et di trenta essendo di notte.

LXX
CHE I FIGLIJ DI FAMILLIA OBEDISCANO ALLA CORTE

Perché i giovani contumaci et che non obediscano alla corte sono di troppo dano et mallo esempio alla università, et spesse volte tirano i padri è loro famillie in rovina con loro, et si trovano qualche padre sì pazi che non si curano di guardare i lor figlioli da tanto errore, però habbiamo statuito che ogni padre di famiglia sia obligatto amonire et accorigere talmente i suoi figlioli che siano obedienti alla corte, ò vero nelli tenere in casa; et se alcuno padre tenirà, ò riceverà, ò comporterà in casa alcuno suo figliolo che non sia obediente alla corte voluntariamente, et poi che dalla corte la contumatia di suo figliolo gli sarà statta intimata, sia tenuto et obligato ad ogni pena di dinare tanto nel quale il suo detto figliolo dovesse essere condannato. Et se a caso il detto suo figliolo gli intrasse in casa contra la voluntà sua, debbia il detto padre farne subito notitia alla corte, essendo di giorno, et si fusse di notte la debbia dare dentro dalla terza hora dil giorno seguente, il che non facendo non sia in alcun modo excusato, ma possa essere constretto alla pena come se l'havesse ricevuto in casa voluntariamente.